COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

43.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GEROLAMO PELLICANÒ**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

De Vito ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante « Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno » *(Approvata dalla V Commissione permanente del Senato)* (5793) 3

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3, 5, 8, 11

Pellicanò Gerolamo, *Presidente* 5, 11

Battaglia Pietro (gruppo DC) 8

Calvanese Flora (gruppo comunista-PDS) 5

Pujia Carmelo, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno* 4, 8, 11

Russo Ferdinando (gruppo DC), *Relatore* 3, 8

Valensise Raffaele (gruppo MSI-destra nazionale) 6, 7, 11

Votazione nominale:

D'Acquisto Mario, *Presidente* 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,20.

FRANCESCO NERLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Darida, Guarino, Lega e Monaci sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Riggio, Pujia, Perrone e Napoli.

Discussione della proposta di legge De Vito ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante « Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (5793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori De Vito, Barca, Tagliamonte, Dell'Osso, Ferrari-Aggradi, Sposetti, Azzarà, Vignola, Giacovazzo, Pierri, Pinto, Coviello, Putignano, Abis, Parisi, Cardinale: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante 'Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno' », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 giugno 1991.

Comunico che la I Commissione ha espresso, in data 24 luglio 1991, parere favorevole, mentre l'XI Commissione ha espresso, sempre in data 24 luglio 1991, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che sia valutata la possibilità di un'ulteriore articolazione e specificazione del testo al fine di giungere ad un miglioramento e ad uno snellimento delle procedure di sostegno e di promozione dell'imprenditoria giovanile;

che sia valutata la possibilità di favorire, anche attraverso strutture di assistenza, la crescita di un'imprenditoria giovanile meridionale e di ogni forma di associazionismo e di cooperazione ».

L'onorevole Russo ha facoltà di svolgere la relazione.

FERDINANDO RUSSO, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento che apporta lievi ma significative modifiche alla legge n. 44 del 1986, quando ormai tutte le fasi di attuazione hanno trovato concreta realizzazione e la visione consuntiva di questi anni di operatività è a tutti nota. Disponiamo infatti della relazione del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che interessa tutto il 1990, mentre l'ultimo rapporto della SVIMEZ aggiorna la situazione dei progetti ad aprile 1991, segnalando che proprio nell'ultimo anno si è avuta un'ulteriore accelerazione nella presentazione delle domande; complessivamente sono stati approvati 705 progetti

per 2030 miliardi di lire di investimenti che hanno portato all'impiego di 14700 addetti nelle imprese finanziate con la legge n. 44 ed immesso in attività 5429 soci di cooperative e di società costituite. In totale, sono stati presentati oltre 3100 progetti: a questo punto, i 2030 miliardi di lire disponibili sono stati totalmente utilizzati con 1132 miliardi in contributi in conto capitale e 667 miliardi in contributi alla gestione, 608 per finanziamenti agevolati e 124 per servizi di assistenza e formazione.

La legge ha operato in tutte le regioni alle quali gli interventi erano destinati: maggiore interesse è stato dimostrato dall'Abruzzo e dalla Calabria e minore dalla Puglia, dalla Sicilia e dalla Sardegna, regioni – queste ultime – che ne avrebbero più bisogno, anche se proporzionalmente meno presenti nell'utilizzo di questa importante legge, sperimentata felicemente nel periodo della sua applicazione.

Dei progetti approvati, il 53 per cento interessa l'industria; si tratta di un fatto assai significativo, visto che le carenze imprenditoriali nelle aree interessate riguardavano proprio l'attività industriale. Ricordiamo che il professor Saraceno affermava che senza industrializzazione diffusa non può esservi soluzione ai problemi occupazionali. Se consideriamo il rapporto tra investimenti ed addetti, notiamo che esso continua ad essere molto buono: si tratta di 213 milioni per addetto nel settore agricolo, di 132 nell'industria e di 86 per i servizi. Sono dati molto significativi se paragonati ai 2 miliardi per addetto che comporterà l'investimento Enichem di cui abbiamo discusso qualche sera fa. Nel caso del provvedimento al nostro esame ci troviamo in una delle condizioni più felici sul piano della produzione occupazionale.

Vi sono anche altri elementi soddisfacenti che vanno sottolineati, come per esempio l'attivazione di un'assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e dell'artigianato. Questi risultati sono stati sostanzialmente riconosciuti positivi dai commissari, dai sindacati e dalla Confindustria.

Da questo punto di vista forse si riceve l'impressione che non sia stata apportata alcuna modifica. In realtà, le variazioni sono molto contenute e permettono di ampliare l'ambito di applicazione della normativa e di dare una certa sicurezza e serenità al personale in servizio presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo.

Rappresenta una novità la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi da parte del sistema creditizio.

In definitiva, le modifiche apportate alla legge n. 44 si sostanziano nell'allargamento dei soggetti interessati alla normativa – che si applica anche ai giovani fino ai 35 anni di età –, la semplificazione di taluni meccanismi operativi, la fissazione della durata in carica del comitato tecnico in quattro anni e del nucleo di valutazione in tre anni.

La parte che ci interessa di più è quella che riguarda la copertura finanziaria. All'incremento di spesa di 600 miliardi per il biennio 1992-1993 si provvede utilizzando un accantonamento già iscritto nel bilancio triennale a legislazione vigente 1991-1993.

Ricordo che il rappresentante del Ministero del tesoro ha avanzato alcune riserve in ordine alla tipologia di finanziamento prevista per gli anni successivi al 1993.

Considerata l'urgenza della normativa in esame, auspico che tali riserve vengano superate come sono state superate le riserve molto più incisive sul piano del diritto sollevate a proposito di altri provvedimenti.

Invito pertanto i colleghi ad approvare la proposta di legge n. 5793.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Ringrazio il relatore per la puntuale ed attenta relazione.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che va in direzione dell'occupazione e della crescita imprenditoriale nel Mezzogiorno e che presenta aspetti di

particolare urgenza. Nel sottolineare questa esigenza, raccomando alla Commissione una rapida approvazione del testo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GEROLAMO PELLICANÒ. Senza dubbio è necessario aiutare il Mezzogiorno in modo serio, ma mi domando se le modifiche introdotte con il provvedimento in esame alla legge n. 44 siano veramente idonee a sviluppare l'imprenditorialità giovanile nel meridione.

Come ha ricordato il collega Russo, sostanzialmente le modifiche riguardano due aspetti: l'allargamento della base operativa, con l'estensione dell'ambito di intervento a sostegno dell' imprenditorialità giovanile, e la semplificazione di taluni meccanismi in modo da rendere più agile l'utilizzazione della legge stessa.

Mi domando se tali modifiche siano il frutto di una seria riflessione in merito ai limiti che non consentono alla legge n. 44 di dispiegare pienamente i propri effetti, oppure se si sia preso atto della sua inefficacia e, superandone anche l'ispirazione originaria, si sia voluto comunque prevedere alcune agevolazioni, allargando l'area di applicazione della legge.

Ho la preoccupazione che la strada scelta sia quest'ultima e cioè che non si sia puntato a migliorare l'efficacia del provvedimento sulla base del suo indirizzo originario, ma che se ne sia soltanto voluta estendere l'applicazione in un'area più vasta.

Per queste ragioni, non posso condividere le modifiche che riguardano tale aspetto: non vorrei che tra qualche anno ci trovassimo a dover prendere atto della permanente, inefficacia della legge.

Rendendomi conto dell'inutilità della presentazione di emendamenti – che non sarebbero approvati in questa sede – desidero avanzare taluni rilievi. Per esempio, mi domando che significato abbia la previsione contenuta nella lettera *l)* dell'articolo 1, in quanto ritengo incongruo che il comitato tecnico venga costituito presso l'ufficio del ministro anziché presso il Ministero e credo che i nuclei di valutazione non siano sufficientemente autonomi. Il problema è quello di garantire una certa salvaguardia dalle possibili interferenze politiche da parte del Ministero per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Non mi pare affatto che vi sia un'effettiva autonomia degli esperti che devono far parte del nucleo, nominati con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la cui durata in carica – tre anni – è troppo breve. Sostanzialmente, il nucleo di valutazione risulterà una *longa manus* del ministro, che avrà la possibilità di utilizzare tale ufficio come un mero organo interno, sul quale potrà esercitare pienamente la propria discrezionalità, anche modificandone le indicazioni. Tra l'altro, la nomina da parte del ministro avviene senza il rispetto di particolari qualificazioni (la legge lascia molta libertà in quest'ambito).

Ho motivo di ritenere che i progetti non saranno seriamente esaminati e sono preoccupato che le modifiche apportate non siano frutto di riflessioni serie circa le ragioni che hanno impedito alla legge n. 44 di avere l'efficacia che era stata auspicata; la semplificazione di qualche meccanismo, come ha ricordato l'onorevole Russo, rischia di essere una scorciatoia per rendere più agevoli i contributi senza garantire il carattere di imprenditorialità degli interventi a sostegno di questi giovani.

Sono ovviamente favorevole ad interventi che possano veramente dare una spinta all'occupazione giovanile, che rappresenta un grande problema nel Mezzogiorno come nel resto d'Italia, ma credo che le modifiche introdotte avranno il solo effetto di comportare ulteriori oneri senza migliorare l'efficacia della legge n. 44.

FLORA CALVANESE. Il giudizio che esprimiamo sull'attuazione della legge n. 44 in questi anni è sostanzialmente positivo, considerata anche la limitatezza delle risorse disponibili e la difficoltà di impiantare nel sud imprese che creino

occupazione e che non chiudano, come molte volte è avvenuto, dopo pochi anni.

Ritengo che alcuni obiettivi fondamentali siano stati raggiunti; il provvedimento ha funzionato, appunto, limitatamente alle risorse impegnate e, in considerazione di tutte le difficoltà incontrate, ha creato nel Mezzogiorno imprese sane ed uno spirito imprenditoriale che ha avuto un effetto positivo. Non si tratta di moltissimi posti di lavoro, ma non credo che attraverso questi strumenti si potesse fare di più.

Quindi, il giudizio è sostanzialmente positivo, come pure è positivo quello sulle modifiche apportate dal Senato; infatti, i colleghi potranno verificare che recano anche la firma del gruppo comunista-PDS. Esse sono conseguenti all'esperienza di questi anni, cioè alla necessità di un migliore funzionamento della legge riscontrata nel corso della sua applicazione. In particolare, vi sono due novità sostanziali – e a mio giudizio positive – rispetto al testo della legge n. 44; la prima è relativa alla possibilità per il comitato di svolgere un ruolo di assistenza alle regioni per quanto riguarda la creazione di nuova imprenditorialità. La seconda è rappresentata dal fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Si tratta di innovazioni abbastanza marginali ma che rispondono alle esigenze « in corso d'opera ».

Condividiamo anche la scelta, operata all'articolo 2, di rendere permanente il rifinanziamento della legge e ci auguriamo che il Governo modifichi la propria posizione al riguardo. Poiché ha preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti all'articolo 2, non vogliamo rinunciare a proporne anche noi precludendoci la possibilità di migliorare ulteriormente il testo, in considerazione di alcuni limiti che invece cominciano ad evidenziarsi e che vogliamo qui denunciare, non intendendo delineare solo un quadro positivo. Una delle questioni fondamentali è quella relativa al rispetto dell'ordine cronologico nella valutazione delle domande e dei tempi di attesa; si tratta di problemi che stanno sorgendo soprattutto in questi ultimi anni e che il testo approvato dal Senato non affronta. Sono in possesso di una tabella in cui sono posti a confronto i tempi di attesa dei 1987 e del 1991: il tempo medio di attesa per ogni progetto era, nel 1987, di 282 giorni, mentre nel 1991 è salito a 542 giorni. Sono questioni serie, che i nostri emendamenti tendono a superare.

Altre proposte di modifica che abbiamo presentato riguardano aspetti tecnici rispetto alla durata del comitato e del nucleo di valutazione; infatti, il testo prevede tre anni ma non spiega da che data decorrano. Un altro emendamento riguarda la residenza dei giovani nel Mezzogiorno; poiché il testo non è stato modificato, dovrebbe ancora essere in vigore quello previsto dalla legge n. 44.

In conclusione, i nostri emendamenti rappresentano non un tentativo di sabotare la legge, ma la conseguenza di modifiche chieste da altri, tendendo a migliorare ulteriormente il testo della legge n. 44.

RAFFAELE VALENSISE. L'importanza degli argomenti ed il peso degli interventi in gioco sono rilevanti, per cui ritengo che sarebbe opportuna un'ulteriore riflessione.

La legge n. 44 non ha funzionato. Il principio di stimolo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno è senz'altro positivo, ma purtroppo l'attuazione della legge ha dato esiti negativi. In effetti, una normativa a carattere generale non può certo costituire uno stimolo adeguato laddove è necessario sostenere e valorizzare le peculiarità proprie di ciascun contesto regionale: è inutile favorire l'industria dove alligna il terziario o viceversa. In questo modo si fa soltanto dell'assistenzialismo travestito.

Per quanto riguarda le modifiche che si intende introdurre nella legge n. 44, l'unico aspetto positivo è quello relativo all'incremento del finanziamento: quando vengono assegnati denari al Mezzogiorno non possiamo che essere contenti, però questi denari devono essere realmente impiegati nel Mezzogiorno in modo da

costituire uno stimolo all' attività produttiva, allo sviluppo e all'occupazione.

Perplessità suscitano gli aspetti concernenti il comitato per l'imprenditorialità giovanile, il quale, in base alla lettera *g)* dell'articolo 1 « può gestire progetti ed interventi relativi alla imprenditorialità giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale utilizzando risorse regionali, nazionali e comunitarie ». È veramente impensabile che un comitato possa gestire progetti. Ne vedremo delle belle, come del resto è già avvenuto in materia di assunzione dei progetti. Sicuramente, ad un certo punto, sarà necessario avviare un'indagine conoscitiva per verificare come siano state impiegate le risorse stanziate.

A proposito della lettera *i)* dello stesso articolo, mi pare che ci si preoccupi eccessivamente per le carriere del personale in servizio presso la segreteria tecnica del comitato e proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle società partecipate. Del pubblico impiego già si occupano le leggi n. 93 e n. 70, perciò non riesco a comprendere perché dovrebbe occuparsene anche il provvedimento al nostro esame.

Con la lettera *l)* si propone di aggiungere al comma 7-*bis* il seguente periodo: « Il comitato istituito presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mediante apposite convenzioni, può prestare assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile e dell'artigianato ». Questa norma tocca un punto dolente perché in molte ragioni, come in Calabria, la legge n. 44 non ha potuto essere attuata a causa delle condizioni oggettive in cui versano gli enti locali assolutamente incapaci di dare qualsiasi assistenza nella formazione di quel minimo di *humus* indispensabile per consentire ai giovani di avviare progetti. Cito, per esempio, un'iniziativa calabrese per la produzione della radica nel comune di Cinquefrondi. I giovani che avevano intrapreso tale iniziativa si sono trovati disarmati di fronte alla impossibilità di avviare un'indagine di mercato sul prodotto, a causa della mancanza di tecnici e di strutture bubbliche capaci.

Quindi, la norma che demanda al comitato la facoltà di prestare assistenza tecnica alle regioni, pur rispondendo ad un'esigenza reale, non è ancorata alle diverse condizioni ambientali.

L'unico aspetto positivo della proposta di legge è rappresentato dalla previsione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo di garanzia, che mi auguro non sia precluso ai giovani a causa delle difficoltose modalità di funzionamento e di accesso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GEROLAMO PELLICANÒ

RAFFAELE VALENSISE. Il vero problema del Mezzogiorno non è rappresentato dalla mancanza di una cultura dell'imprenditorialità, ma dall'assenza di condizioni ambientali minime che consentano all'imprenditorialità potenziale di estrinsecarsi e di tradursi in progetti capaci di superare la fase della valutazione del comitato, che è assolutamente sganciata da qualsiasi riferimento alle realtà locali.

La legge n. 44 si è dimostrata insufficiente ed inadeguata, dal punto di vista pratico, e si è prestata ad un'attuazione strumentale o addirittura clientelare. Tali difetti rimangono nonostanti le modifiche che si intendono introdurre.

Se il lavoro legislativo venisse svolto con attenzione, approfondendo le varie questioni, si dovrebbe far tesoro dei dati forniti dall'Ufficio ricerche e documentazione istituzionale della Camera dei deputati, dai quali emergono le tesi che ho sottolineato.

Ho ascoltato interventi improntati all'ottimismo e mi fa piacere constatare che, in altre parti d'Italia, la legge n. 44 ha prodotto effetti positivi, anche se, sulla base della mia esperienza, non posso che giungere a conclusioni negative.

PIETRO BATTAGLIA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo democristiano sul provvedimento al nostro esame. Alcune perplessità espresse dai colleghi che mi hanno preceduto sono state motivo di dibattito anche in sede di comitato pareri della Commissione lavoro.

Siamo favorevoli agli emendamenti presentati, in quanto i meccanismi e le tipologie in essi contenuti ci sembrano elementi di trasparenza e di correttezza che potrebbero essere utilmente inseriti nel provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Sono contrario a tutti gli emendamenti preannunciati, tranne che a quelli del relatore, e sollecito una rapida approvazione del provvedimento. Comunico che presenterò un emendamento volto a sopprimere il rinvio alla tabella C della legge finanziaria per il rifinanziamento annuo, a decorrere dal 1994, della legge n. 44 del 1986.

FERDINANDO RUSSO, *Relatore.* Alcune osservazioni emerse nel corso della discussione hanno una forte valenza e pertanto meriterebbero un approfondimento. La posizione del Governo, totalmente negativa su tutti gli emendamenti preannunciati, mi pone fortemente in imbarazzo, in quanto l'approvazione di altre modifiche potrebbe comportare la necessità di ulteriori momenti di riflessione per l'altro ramo del Parlamento, facendoci correre il rischio di non utilizzare il provvedimento in tempi brevi, considerato che già ci troviamo in gravi difficoltà non disponendo più di mezzi per operare. Quindi, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti tranne che a quello presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre, 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) dopo le parole: « in maggioranza ai medesimi, » sono aggiunte le seguenti « oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni di età »;

2) dopo le parole: « nonché per la fornitura di servizi » sono soppresse le seguenti: « nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e »;

b) al comma 1, lettera *c):*

1) le parole « per la durata di un triennio » sono sostituite con le seguenti: « per la durata di un biennio »;

2) le parole: « e del 25 per cento per il terzo » sono soppresse;

3) le parole: « . Per il terzo anno il contributo è concedibile sempreché dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative » sono soppresse;

c) il comma 1-*quater è* sostituito dal seguente:

« 1-*quater.* – Nelle società di cui al comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. »;

d) al comma 2 è soppressa la lettera *a);*

e) al comma 2, lettera *g),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e quelle promosse da società costituite esclusivamente da giovani »;

f) il comma 3 è soppresso;

g) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di promozione di cultura imprenditoriale. Il comitato, su direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e con le proprie procedure, può gestire progetti ed interventi relativi alla imprenditorialità giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale utilizzando risorse regionali, nazionali e comunitarie. »;

h) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comitato dura in carica quattro anni. »;

i) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il periodo trascorso dal personale degli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle società partecipate, in servizio presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, è considerato valido a tutti gli effetti da parte degli enti e delle società di provenienza. Gli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali sono tenuti ad assicurare al personale di cui al presente comma tutti gli sviluppi di carriera e di retribuzione riconosciuti al personale che continua a prestare la propria opera presso gli organismi e gli enti medesimi. In tale ambito dovrà essere adeguatamente considerata la qualità dell'attività svolta dai propri dipendenti presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, quale risulta anche dagli incarichi e dai livelli di responsabilità attribuiti dallo stesso comitato. »;

l) al comma 7-*bis è* aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comitato costituito presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mediante apposite convenzioni, può prestare assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile e dell'artigianato. »;

m) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni. »;

n) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo di garanzia per i finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte del sistema creditizio. La garanzia del fondo può essere accordata dalla Cassa depositi e prestiti sotto forma di fidejussione solidale agli istituti di credito su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate e su proposta di ammissibilità del comitato di cui al comma 4. La dotazione del fondo è costituita dalle somme provenienti dalla restituzione dei mutui agevolati di cui al comma 1, lettera *b)*. ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), *punto 1), aggiungere in fine le seguenti parole:* I soci definiti giovani ai sensi del precedente comma devono essere residenti nel Mezzogiorno in data anteriore al 31 dicembre 1990.

1. 1.

Geremicca, Calvanese, Castagnola.

Al comma 1, lettera e), *aggiungere in fine:* al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

h) della necessità di ridurre drasticamente gli attuali tempi di accesso alle agevolazioni prevedendo tutte le misure necessarie a contenere in 180 giorni il tempo massimo tra la presentazione della domanda e la formulazione della proposta al Ministro da parte del comitato;

i) della necessità di assicurare il rispetto dell'ordine di protocollo delle domande nella formulazione delle proposte al Ministro, eliminando valutazioni interlocutorie del Comitato e procedure di filtro precedenti la valutazione del comitato e ogni altra misura ritenuta utile al rispetto dell'ordine cronologico.

1. 4.

Calvanese, Geremicca, Sannella.

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:

2. Il Comitato attualmente in carica decade il 31 dicembre 1991.

1. 2.

Geremicca, Solaroli.

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:

2. Il nucleo di valutazione attualmente in carica decade il 31 dicembre 1991.

1. 3.

Sannella, Castagnola.

Al comma 1, lettera m), *premettere le seguenti parole:* al comma 8 sostituire le parole « nominati con decreto del Ministro » fino alla fine del comma con le seguenti: « nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno scelti tra docenti universitari di ruolo che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti ».

1. 5.

Pellicanò.

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:

2. Il nucleo di valutazione dura in carica cinque anni.

1. 6.

Pellicanò.

Pongo in votazione l'emendamento Geremicca ed altri 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calvanese ed altri 1.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Geremicca e Solaroli 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sannella e Castagnola 1.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pellicanò 1.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pellicanò 1.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della V Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 14 e 14-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è incrementata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede utilizzando per gli anni 1992 e 1993 l'accantonamento: « Rifinanziamento, per gli anni 1992 e 1993, della legge n. 44 del 1986, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno » iscritto nel bilancio triennale a legislazione vigente, 1991-1993, tra i fondi per provvedimenti legislativi in corso di conto capitale (allegato C/3). A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da Al relativo onere... *fino alle parole* (allegato C/3) *con le seguenti:* All'onere derivante dalla presente legge negli anni 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento, per gli anni 1992 e 1993, della legge n. 44 del 1986, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno ».

2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 1.

Il Governo.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 3.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.2, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.1, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.3, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Valensise ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione,

di fronte alle necessità emergenti dalla prima applicazione della legge n. 44 del 1986,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa per rendere possibile e stimolare l'applicazione della legge e delle sue opportunità nelle aree a più alto tasso di disoccupazione giovanile, come la Calabria ».
0/5793/1/V.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, insiste per la votazione del suo ordine del giorno accettato dal Governo?

RAFFAELE VALENSISE. No, non insisto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO D'ACQUISTO

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5793.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori De Vito ed altri: « Modifiche ed integrazioni al de-

creto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante 'Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno' » *(Approvata dalla V Commissione permanente del Senato)* (5793):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 24
Hanno votato *no* 2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Aiardi, Battaglia Pietro, Bevilacqua, Calvanese, Castagnola, Coloni, D'Acquisto, d'Aimmo, Geremicca, Gregorelli, Macciotta, Motetta, Napoli, Orsini Gianfranco, Perrone, Pujia, Riggio, Russo Ferdinando, Sannella, Sinesio, Solaroli, Taddei, Tarabini e Zarro.

Hanno votato no:

Pellicanò e Valensise.

La seduta termina alle 14,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 13 settembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO